

Roma, 2 agosto 2007

*Circolare informativa*

**Accordo del 31 luglio 2007 di rinnovo del CCNL 6 aprile 2005 e successive modificazioni, per i dirigenti delle aziende di autotrasporto e spedizione merci nonché delle aziende di servizi logistici e di trasporto combinato.**

Il 31 luglio u.s. si è conclusa la trattativa per il rinnovo del contratto collettivo per i dirigenti delle aziende aderenti alla CONFETRA, scaduto il 31 dicembre 2006. Si tratta di un accordo che presenta contenuti altamente innovativi e che intende dare risposta alle numerose problematiche che sempre più frequentemente vedono interessati i dirigenti operanti nel settore.

Passiamo ora ad illustrare l'accordo:

▪ **RETRIBUZIONE MINIMA MENSILE**

Si è stabilito di fissare una soglia minima superiore a quella stabilita dall'articolo 6 del ccnl 6 aprile 2005, con riferimento ai dirigenti assunti o nominati dal 1° settembre 2007 in avanti che, ricordiamo, risultava pari a 2.214,00 euro mensili lordi. Pertanto, dal 1° gennaio 2007 la retribuzione mensile del dirigente non potrà essere inferiore a 2.320 euro e dal 1° gennaio 2008 a 2.450,00 euro.

▪ **AUMENTO RETRIBUTIVO**

Ferma restando la retribuzione minima mensile di cui al precedente punto, è stato stabilito di incrementare le retribuzioni per il biennio 2007/2008 tramite l'ormai consueto meccanismo del calcolo "personalizzato" effettuato in percentuale sulla retribuzione di fatto.

Non quindi, un indistinto incremento in cifra fissa, ma un recupero effettivo del potere d'acquisto delle retribuzioni individuali.

I coefficienti indicati nell'accordo (2% per il 2007 e 2% per il 2008) dovranno essere applicati sulle retribuzioni mensili lorde del mese di dicembre immediatamente precedente la decorrenza dell'aumento retributivo.

L'incremento della retribuzione di fatto per il 2007 spetta ai dirigenti che risultano in forza alla data di stipula dell'accordo ed, analogamente, l'incremento relativo al 2008 verrà erogato a coloro che risulteranno in servizio al 31.12.2007. Le aziende provvederanno a corrispondere le competenze arretrate relative all'incremento con decorrenza 1° gennaio 2007 entro il mese di settembre 2007.

Ai fini della determinazione degli aumenti retributivi, le Parti – con il chiarimento a verbale in calce all'art. 2 dell'accordo – hanno provveduto ad elencare gli elementi che costituiscono la retribuzione mensile di fatto.

Gli eventuali assorbimenti potranno essere operati unicamente sugli importi erogati dalle aziende dal 1° gennaio 2007 alla data di stipula dell'accordo di rinnovo, con esclusione di eventuali importi erogati a tantum a titolo di liberalità.

▪ **RETRIBUZIONE VARIABILE**

Per stimolare le aziende ad un maggiore utilizzo della retribuzione variabile legata ai risultati conseguiti dal dirigente, vista la rilevante importanza di tale strumento al fine di sostenere lo sviluppo e la competitività del nostro Paese, come riconosciuto anche dal Governo nel Protocollo su Previdenza, Lavoro e Competitività presentato il 23 luglio scorso, le Parti hanno stabilito di inserire all'interno dell'articolo 5 del ccnl, tra l'elencazione degli elementi che compongono la retribuzione del dirigente, uno specifico riferimento alla retribuzione variabile.

▪ **CONTRIBUTI AL FONDO MARIO NEGRI ED AL FONDO MARIO BESUSSO**

Gli articoli 4 e 5 dell'accordo stabiliscono una revisione della contribuzione a carico delle aziende per la previdenza complementare e l'assistenza sanitaria integrativa.

Tali incrementi contributivi, che decorrono dal 1° gennaio 2007, saranno dovuti solo a seguito della sottoscrizione di un analogo accordo con la Confcommercio. Pertanto, le aziende, dovranno attendere l'invio - da parte dei Fondi - delle necessarie istruzioni per il versamento dei conguagli contributivi.

▪ **DIRIGENTI DI PRIMA NOMINA**

Gli articoli 6 e 7 dell'accordo riguardano i dirigenti di prima nomina (DPN) ed, in particolare, viene confermata la possibilità di assumere DPN usufruendo delle relative agevolazioni contributive fino al 31 dicembre 2008.

Inoltre, ai DPN viene riconosciuto il diritto ad usufruire di congedi retribuiti per l'attuazione di specifici programmi formativi, concordati con le aziende. Il numero minimo di ore di congedo retribuito è quello corrispondente a 6 giorni nell'arco di un triennio.

▪ **CONGEDI PER PREVENZIONE MEDICA**

Viene riconosciuto il diritto ad un giorno di congedo retribuito nell'arco di ogni biennio, per poter fare uso del programma di prevenzione Fasdac. Si tratta di un ulteriore riconoscimento dell'utilità di tale strumento e della necessità di consolidare il ricorso alla medicina preventiva.

▪ **INTERVENTI A FAVORE DEI DIRIGENTI OVER 50**

Gli articoli 9 ed 11 dell'accordo contengono importanti innovazioni per favorire i dirigenti che perdono il posto di lavoro ad un'età critica per il ricollocamento.

In particolare, l'**articolo 9** stabilisce una maggiore tutela per i dirigenti licenziati, tramite una rimodulazione dell'indennità risarcitoria che può essere comminata alle aziende in caso di licenziamento riconosciuto ingiustificato:

- sono state incrementate le mensilità dovute a chi viene licenziato entro i 55 anni di età e ridotte proporzionalmente per coloro che sono più vicini all'età fissata dal legislatore per il pensionamento di vecchiaia.

Unico limite all'applicazione della suddetta indennità è individuato nella situazione pensionistica del dirigente licenziato. Il dirigente, infatti, in sede di contenzioso deve provare di non essere stato, al momento del licenziamento, in possesso dei requisiti per accedere alla pensione o che, anche avendo maturato i requisiti necessari, la pensione liquidata risultava inferiore a 5

volte il trattamento minimo INPS in vigore nell'anno della cessazione del rapporto di lavoro.

Naturalmente, la rimodulazione dell'indennità risarcitoria si applicherà alle comunicazioni di licenziamento pervenute successivamente al 31 luglio 2007.

**L'articolo 11** dell'accordo prevede, invece, agevolazioni per la ricollocazione dei dirigenti over 50.

In sintesi, in caso di assunzione di un dirigente privo di occupazione e con un'età anagrafica pari o superiore a 50 anni, alle aziende viene data la possibilità di usufruire delle medesime agevolazioni contributive applicate dal Fondo Mario Negri e dall'Associazione Antonio Pastore per l'assunzione/nomina di DPN, ma per un periodo massimo di un anno.

- **OUTPLACEMENT**

L'articolo 12 dell'accordo di rinnovo, prevede che il costo della procedura, fino ad oggi integralmente a carico del dirigente, sarà ripartito al 50% tra dirigente ed azienda, salvo condizioni di miglior favore che possono prevedere a carico dell'azienda un contributo maggiore alla spesa sostenuta.

- **PERIODO DI COMPORTO DURANTE LA PROVA**

L'articolo 10 dell'accordo chiarisce che anche al dirigente in prova è dovuto un periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia o infortunio. Tale periodo non può, in ogni caso, eccedere il termine di scadenza della prova concordato in sede di assunzione. I datori di lavoro possono, ovviamente, non avvalersi della possibilità di recedere dal contratto una volta decorso il periodo di comporta.

- **TRASFERIMENTO**

Come è noto, in caso di trasferimento stabilito dall'azienda, il contratto già da diversi anni tutela i dirigenti che hanno compiuto i 55 anni, se uomini, o i 50 anni, se donne, che possono essere trasferiti/e solo previo consenso espresso.

L'articolo 13 dell'accordo, stabilisce un'analogia tutela, indipendentemente dall'età del dirigente, a favore di coloro che le aziende intendano trasferire in zone a rischio.

Si tratta di una modifica, a nostro parere, molto importante, vista l'attuale situazione internazionale che ha causato negli anni passati gravi disagi a quegli associati che si trovavano a dover decidere tra l'alternativa di perdere il posto di lavoro o accettare il trasferimento ponendo a rischio la propria vita e dovendo rinunciare, in molti casi, anche al conforto derivante dalla presenza dei propri familiari.

- **DECORRENZA E DURATA**

L'accordo decorre dal 1° gennaio 2007 e scade il 31 dicembre 2010, mentre la parte relativa al trattamento retributivo alla previdenza ed assistenza integrative scadrà il 31 dicembre 2008.

Si ricorda che l'efficacia delle norme relative agli articoli 4 (Fondo Mario Negri) e 5 (Assistenza sanitaria integrativa – Fasdac) dell'accordo di rinnovo, è sospesa sino alla stipula dell'accordo di rinnovo del ccnl 27 maggio 2004 per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.